

(N. 505-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE BUIZZA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 1954

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1954

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernenti la sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimenti al Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Nella seduta del 27 novembre 1952, il primo Senato della Repubblica, discuteva e approvava il disegno di legge n. 2254, per « l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti ».

Quel disegno di legge, ottenuta l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento, divenne poi la legge 31 gennaio 1953, n. 68, con la quale il Ministero dei lavori pubblici fu

autorizzato a spendere 17 miliardi di lire, per l'esecuzione di opere idrauliche di seconda e di terza categoria, classificate e da classificare, dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, nonchè di opere di sistemazione di corsi d'acqua di pianura, nell'Italia meridionale e nelle Isole.

2. Il ricordato disegno di legge n. 2254, era presentato con una relazione nella quale il

Ministero dei lavori pubblici, schematizzava un programma di opere da eseguire per un importo complessivo di 110 miliardi di lire.

È quindi spiegabile se il rilievo fatto allora da diversi onorevoli colleghi i quali trovavano sproporzionato lo stanziamento di cui si chiedeva l'autorizzazione nei confronti della spesa complessiva programmata, è ripetuto oggi nei confronti del disegno di legge proposto al nostro esame.

3. Difatti, in esecuzione di quanto stabilito con la legge 19 marzo 1952, n. 184, il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ha predisposto un *Piano orientativo* per tutto il complesso delle opere di difesa dei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica per la sistematica regolazione delle acque, sia ai fini della loro più razionale utilizzazione sia al fine della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua.

Il *Piano orientativo* prevede un complesso di opere idrauliche, di opere idraulico-forestali e di opere idraulico-agrarie da eseguirsi in un trentennio, con una presunta spesa di 1.454 miliardi di lire. Le opere idrauliche, le quali, secondo la vigente legislazione, sono di esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici, importano una spesa complessiva di 614 miliardi di lire, mentre le rimanenti opere idraulico-forestali e idraulico-agrarie, che importano complessivamente 840 miliardi di lire, sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Senonchè lo stesso *Piano orientativo* ha proposto una graduazione nei confronti dell'urgenza delle opere da eseguire, determinando per le opere idrauliche più urgenti, da eseguirsi in un decennio, una spesa di 370 miliardi di lire, somma tuttavia notevole, in confronto a quella che il disegno di legge all'esame e all'approvazione del Senato, autorizza a spendere.

4. L'elenco delle opere programmate è allegato alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Tutte le opere di quell'elenco sono comprese nel *Piano orientativo* fra le più urgenti (primo decennio) e in

parte sono pure comprese nell'elenco allegato alla relazione che accompagnava il disegno di legge n. 2254 (Senato, 1^a legislatura), mentre per il resto sono di nuova programmazione.

È evidente che le opere formanti oggetto della legge 31 gennaio 1953, n. 68 e già iniziate con i fondi messi a disposizione da essa devono essere portate a termine nel loro complesso e nel più breve termine possibile ed è altresì evidente che le opere programmate col disegno di legge al nostro esame devono avere le caratteristiche previste da quella legge.

Dall'esame del programma allegato alla relazione ministeriale si rileva subito che non si è tenuto conto di queste premesse.

5. Prime, in ordine di programmazione, sono le opere di sistemazione dell'Adige. Giova ricordare che il complesso di opere rientranti sotto la voce *sistemazione Adige-Garda* è basato sui seguenti criteri:

a) diminuire di 500 mc. al secondo le punte di piena del fiume Adige a valle di Mori, recapitandone i superi mediante apposita galleria tra Mori (Valle dell'Adige) e Torbole (Lago di Garda), a scaricare nel Lago di Garda;

b) utilizzare il Garda, incrementato dagli apporti dell'acqua dell'Adige, quale serbatoio di acque irrigue per i territori veronesi, mantovani e polesani, al quale scopo era necessario creare a Salionze, sul Mincio, un manufatto regolatore dei deflussi del Lago;

c) sistemare il Mincio fino a Goito per le nuove maggiori portate;

d) creare fra Goito e Formigosa un diversivo del Mincio, in modo da rendere indipendente il regime dei laghi di Mantova da quello del fiume e consentire così il risanamento della città di Mantova e zone limitrofe;

e) staccare dai laghi di Mantova un canale identificantesi prima nella direttrice del Fissero indi del Tartaro-Canalbiano, il quale verrebbe internamente sistemato fino allo sbocco in mare attraverso il Po di Levante.

6. La sistemazione del Fissero-Tartaro-Canalbiano (con allargamento della sezione e rettifiche del corso) mirava, secondo il progetto originario, ad un quadruplice scopo: il

primo di *sicurezza idraulica* in quanto le sezioni dell'alveo sarebbero state ragguagliate non solo alle piene attuali, alle quali oggi è insufficiente in modo da dare luogo, ad ogni piena (veggasi quella recente del 1953) a pericoli gravissimi, ma alle prevedibili piene future derivanti dallo scarico delle bonifiche delle Valli Grandi veronesi e ostigliesi e dell'incremento della irrigazione nei comprensori superiori (Agro Veronese, Alto Veronese, ecc.); inoltre garantisce i rivieraschi del Lago di Garda dal pericolo di una sommersione, che potrebbe verificarsi, sia pure eccezionalmente, dallo scarico dell'Adige in un lago già colmo, il secondo di *bonifica*, il terzo di *irrigazione*, e il quarto di *navigazione*.

7. La legge del 31 gennaio 1953, n. 68, all'art. 1 si esprime così: *al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene*, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato », ecc. ecc.

Dai programmi di opere dipendenti da quella legge e dal disegno di legge oggi proposto si devono escludere tutte le opere che non siano volte al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene.

Questa esclusione, anche se le opere che si eseguono possono tener conto di non pregiudicare gli eventuali usi proficui dai quali le acque potranno essere destinate, è oggi evidentemente necessaria, per poter destinare gli stanziamenti che in prosieguo di tempo il bilancio consentirà, alla esecuzione delle opere idrauliche intese ad evitare *i danni dipendenti dalle piene*.

8. Il programma quindi della sistemazione Adige-Garda deve limitarsi almeno per ora a raggiungere il solo scopo della difesa idraulica, la quale esige che con la costruzione dello scolmatore dell'Adige nel lago si sistemi il Mincio fino a Mantova e fino al Po e si sistemi tutto il progettato alveo Fissero-Tartaro-Canalbiano, collettore delle acque scolanti dai terreni tra Po e Adige.

9. Per quanto riguarda l'Adige, la galleria Mori-Torbole sarebbe destinata a scolmarne le piene fino alla concorrenza di 500 mc./sec., corrispondente a un quarto della massima portata. Con tale riduzione fu calcolato che il livello di piena dell'Adige a Boara Polesine (in-

crocio della statale n. 16 da Rovigo a Monselice con l'Adige) verrebbe ribassato di oltre un metro, riducendosi così le massime piene alla entità di piene normali, talchè un pericolo di rotta verrebbe, se non del tutto eliminato, almeno ridotto alla minore possibile probabilità.

10. Il progetto di massima, relativo al piano esposto fu approvato col regio decreto luogotenenziale 1° dicembre 1938, n. 1810 (convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428) che autorizzava la spesa di lire 400.000.000 (poi aumentate di altre lire 70.000.000) per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbiano-Po di Levante. I lavori furono iniziati il 1° marzo 1939 e proseguiti tra enormi difficoltà furono del tutto sospesi alla fine del 1943. Dopo la guerra furono ripresi e con la legge 27 ottobre 1951, n. 1353 il Ministero dei lavori pubblici venne autorizzato a proseguirli.

11. Si può dire che: — è completato il sostegno regolatore del Lago, — è sistemato il Canalbiano per una trentina di chilometri, — è eseguita per circa un terzo la galleria Mori-Torbole, — è avviata la sistemazione del Mincio e di altri tratti del relativo diversivo, — è iniziato a sud di Mantova un tronco del nuovo canale di raccordo col Tartaro ed alcuni tratti di sistemazione dello stesso nelle provincie di Mantova e Verona con relativi manufatti.

12. Il completamento delle opere idrauliche non può dunque limitarsi al solo completamento della galleria di scolmo, ma deve estendersi alla esecuzione di tutte quelle altre opere che garantiscano alle acque del Garda e alle piene del bacino tra Po, Mincio e Adige, un diretto smaltimento al mare.

Queste opere sono interdipendenti e non si può eseguirne solo una parte senza tener conto della loro organica struttura funzionale.

13. È appunto in conseguenza di ciò che essendo insufficiente lo stanziamento previsto in 12 miliardi di lire si è potuto concordare col Ministero del tesoro un congruo aumento di 20 miliardi estendendo l'azione del disegno di legge da dieci a dodici anni.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14. Anche con la legge n. 68 del gennaio 1953 furono previste opere per la sistemazione dei corsi d'acqua del Milanese, onde evitare le periodiche inondazioni dell'alta pianura lombarda intorno a Milano. Questi lavori sono già iniziati e con la legge n. 68 furono assegnati 1.200 milioni di lire per la sistemazione del Lambro meridionale e contemporanea costruzione dello scaricatore in Ticino del Naviglio Grande, da rendersi capace di ricevere in un secondo tempo lo scolmatore di piena dell'Olona e per la sistemazione nel suo alveo dell'Olona da Castellanza a San Siro. Queste due sistemazioni in corso rivestivano il carattere di assoluta urgenza con preminenza assoluta per la sistemazione del Landro meridionale. Per il loro completamento è prevista una ulteriore assegnazione di due miliardi di lire che si fa col presente provvedimento.

15. Per il Po sono già in corso lavori di notevole entità sia per la sistemazione delle sue arginature come di quelle dei suoi affluenti specie negli sfoci per i tratti soggetti al rigurgito. Opere idrauliche di difesa sono pure previste per Delta padano. Alla sistemazione del Po e dei suoi affluenti sono, col presente provvedimento, assegnati 40 miliardi comprendendovi anche la regolazione dell'alveo di magra.

È noto che questa sistemazione dell'alveo di magra è stata determinata dalla richiesta di assicurare la navigabilità del Po a natanti da 600 tonn. Si è già visto — § 7 — come opere di questa natura non debbano incidere su quello che è lo scopo che si vuol raggiungere con la legge n. 68 e col presente provvedimento: si è già detto che devono avere la precedenza su tutte le sistemazioni tutte le opere atte a difendere dalle piene. È quindi da escludere che parte dei 40 miliardi destinati alla sistemazione del Po vadano impiegati per la regolazione del suo alveo di magra.

16. La stessa cosa non si può ripetere per la regolazione dell'alveo di magra del tronco urbano del Tevere. Sono evidenti, in questo tronco, che è il recipiente della fognatura della città di Roma, le esigenze di carattere igienico preminenti sopra tutte le altre esigenze.

17. È stato lamentato che nell'elenco dei fiumi da sistemare non siano stati compresi l'Ofanto e il Bradano. Per questo secondo il *Piano orientativo* prevede solo opere di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrarie. Per l'Ofanto sono previste opere idrauliche sia per la difesa dalle piene sia per la costruzione di serbatoi destinati principalmente ad assicurare l'acqua per l'irrigazione di una vasta estensione di territorio. Poichè dal *Piano orientativo* non risulta discriminato l'importo delle opere per difesa dalle piene, il Ministro potrà reperire, nelle somme in programma, quelle necessarie.

18. Una ultima considerazione si prospetta nei confronti della imponenza di alcune opere la cui esecuzione può richiedere parecchi anni. L'appalto di queste opere non suscettibili di essere suddivise in lotti funzionali come la galleria Adige-Garda e lo scolmatore dell'Arno, diventa difficile e non conviene sotto tutti i punti di vista.

19. Pertanto, al testo del disegno di legge presentato dal Governo, si propongono i seguenti emendamenti:

autorizzazione della spesa nella somma di lire 120 miliardi da erogarsi in dodici esercizi;

autorizzazione al Ministro di assumere impegni fino alla concorrenza di 120 miliardi e ad utilizzare negli esercizi successivi le somme eventualmente non impegnate in un esercizio;

inserimento di un articolo che riserva all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici la gestione tecnico-amministrativa di un decimo delle somme stanziare in ciascun esercizio.

Con questi emendamenti e con le considerazioni svolte, si può ricostruire l'elenco dei fiumi e l'importo delle opere idrauliche di difesa dalle piene, come segue:

1) Scolmatore Adige — sistemazione delle sue arginature — sistemazione del Mincio, del Fissero, del Tartaro e del Canalbiano

Miliardi
di lire

32,-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Miliardi di lire		Miliardi di lire
2) Sistemazione dei corsi d'acqua del Milanese tra l'Adda e il Ticino	2,—	11) Sistemazione del Tevere e affluenti e regolazione dell'alveo di magra nel tronco urbano	3,5
3) Sistemazione degli argini del Po e dei suoi affluenti e sistemazione del delta padano	40,-	12) Per interventi di carattere straordinario e per sistemazioni urgenti di altri corsi d'acqua	10,—
4) Completamento sistemazione del Reno e del Cavo napoleonico	3,5		
5) Scolmature dell'Arno e arginature lungo il corso del fiume e dei suoi affluenti	9,-	Totale	120,—
6) Sistemazione del Simeto nel suo corso di pianura	4,-	I fiumi elencati sotto i numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 11), formarono oggetto del programma formulato per la legge 31 gennaio 1953, n. 68, e per essi i lavori sono in corso.	
7) Sistemazione del Volturno, Calore e Sabato	2,—	Onorevoli colleghi, col presente disegno di legge, così come è emendato, si approntano i mezzi per completare i lavori già iniziati con la legge 31 gennaio 1953, n. 68, e per iniziarne degli altri. Vi chiamiamo ad approvarlo nella forma che vi proponiamo, atta a rendere più snelle le procedure e gli interventi.	
8) Sistemazione del Garigliano	0,5	BUIZZA, <i>relatore.</i>	
9) Sistemazione dei corsi d'acqua della Calabria (opere idrauliche di 2 ^a e 3 ^a categoria)	12,-		
10) Sistemazione del Temo	1,5		

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Per la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento al Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1963-64 compreso.

Art. 2.

L'onere di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento al Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 120 miliardi da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1965-66 compresi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 120 miliardi.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 2.

È riservata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, anche in deroga alle disposizioni riguardanti la competenza del Magistrato delle acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche la gestione tecnico-amministrativa ed economica dei lavori e delle forniture occorrenti per la realizzazione di opere di cui all'articolo 1 della presente legge comportanti complessivamente in ciascun esercizio finanziario una spesa non eccedente il decimo delle somme stanziare nell'esercizio stesso.

Art. 3.

Identico.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti dei vari capitoli di spesa per ciascun esercizio.